

Cass., civ. sez. II, del 3 maggio 2016, n. 8690

c) Il ricorrente contesta la nullità della procura al difensore perché apposta in foglio separato e senza alcuna indicazione - nel corpo della stessa - del soggetto firmatario e dei poteri rappresentativi.

Anche tale questione è infondata.

Come già affermato dalle sezioni unite, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (v. Sez. U, Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007 Rv. 599251; v. altresì Sez. 3, Sentenza n. 22287 del 21/10/2009 Rv. 609821 in motivazione).

Spetta, quindi, al soggetto che contesti l'esistenza dei poteri in questione di documentare la propria eccezione, avvalendosi di opportuna consultazione degli atti soggetti a pubblicità legale, e fornire quindi l'eventuale prova negativa.

Soltanto quando il potere rappresentativo derivi da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, spetta a chi agisce l'onere di provare l'esistenza di tale potere.

Nel presente caso di giudizio specie, risulta la procura rilasciata al difensore da "A per il Sì, Presidente Coop M" quindi è assolutamente chiara l'individuazione del soggetto firmatario e della sua qualità, che gli conferisce, ovviamente, tutti i poteri rappresentativi previsti dalla legge, tra cui anche quello di proporre il ricorso per cassazione contro una sentenza ritenuta sfavorevole.

Inoltre, l'indicazione sintetica della ragione sociale della società rappresentata, ("Coop. M" in luogo di "Coop A M") non crea nessuna incertezza, considerata, ancora una volta, la perfetta identità del legale rappresentante. Ancora, la società controricorrente - su cui gravava il relativo onere - non ha fornito alcuna documentazione a sostegno della tesi prospettata in relazione alla mancanza di legittimazione a conferire la procura alle liti da parte del sig. S.

Quanto alle altre dedotte irregolarità (presenza di spazi vuoti tra l'atto e la procura solo materialmente spillata), rileva il Collegio che la critica è priva di fondamento: il requisito, posto dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l'atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi; ne consegue che, ai fini della validità della procura, non è richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell'ultima pagina dell'atto cui accede, né che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti (come nella specie, tra la firma del procuratore e la delega: Sez. L, Sentenza n. 12332 del 27/05/2009 Rv. 608717; Sez. L, Sentenza n. 7731 del 23/04/2004 Rv. 572262; v. altresì Sez. 6 - 1, Sentenza n. 336 del 12/01/2012 Rv. 621359 non massimata).

Nel caso che ci occupa la procura stesa nelle prime righe del foglio separato contiene gli estremi della sentenza impugnata, la sottoscrizione del legale rappresentante della società e l'autentica del difensore e quindi, in base al citato principio, non vi è alcun dubbio circa la provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e la riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi.